

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CFAS 2021/2022

**Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 14 20-21 cfas, tenutasi in Roma in data 08.09.2021, ha adottato la seguente decisione:**

#### COLLEGIO

Avv. Ottorino Giugni (Presidente), Avv. Fabio Cazzola (Relatore), Avv. Gianluca D'Aloja (Componente), Avv. Filippo Bucalo (Componente),

#### **PREMESSO:**

- che in data 10 marzo 2021, la ASD Spezia Calcio Femminile ha trasmesso alla Procura Federale un esposto con il quale ha segnalato il comportamento dei Sig.ri Alfredo Troisi e Filippo Ruvolo, i quali, per il tramite dell'agenzia International Players Group Agency (IPG Agency), avevano sottoposto un mandato di rappresentanza alla calciatrice Matilda Pucitta;
- che con nota Prot. 10142/LDF/GC/am del 22 marzo 2021, la Procura Federale ha inoltrato il suddetto esposto alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che in data 29 marzo 2021 la Commissione Federale Agenti Sportivi con riferimento al suddetto esposto ha aperto un procedimento disciplinare a cui è stato attribuito il numero di ruolo 14 20-21 ed avente ad oggetto "Comportamenti disciplinarmente rilevanti dei Sig.ri Filippo Ruvolo e Alfredo Troisi che svolgerebbero l'attività di agente sportivo, anche tramite la società IPG Agency, sprovvisti nella necessaria licenza";
- che in data 29 marzo 2021 il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha nominato l'Avv. Fabio Cazzola quale relatore del suddetto procedimento;
- che a seguito di verifiche effettuate da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi è emersa la mancata iscrizione dei Sig.ri Alfredo Troisi e Filippo Ruvolo al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;
- che in virtù di quanto sopra rappresentato, in data 31 maggio 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha notificato ai Sig.ri Alfredo Troisi e Filippo Ruvolo, con nota Prot. 16692/SS20-21, la comunicazione *ex art. 4.2* del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti

Sportivi, invitandoli a nominare un proprio difensore di fiducia, a prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento oltre che a presentare memorie o chiedere di essere sentiti, rispettivamente entro il termine di 10 e 15 giorni dalla notifica della comunicazione;

- che in data 10 giugno 2021 si è svolta l'audizione del Sig. Alfredo Troisi;
- che in data 24 giugno 2021 si è svolta l'audizione del Sig. Filippo Ruvolo;
- che con nota Prot. 498/SS 21-22 del 14 luglio 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha notificato ai Sig.ri Alfredo Troisi e Filippo Ruvolo la comunicazione *ex art.* 4.3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi;
- che in data 19 luglio 2021, con nota Prot. 557/SS 21-22 regolarmente notificata ai Sig.ri Alfredo Troisi e Filippo Ruvolo, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha provveduto alla fissazione dell'udienza relativa al procedimento 14 20-21 per la data del 8 settembre 2021;
- che, in data 8 settembre 2021 si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex Meeting l'udienza relativa al procedimento 14 20-21;
- che alla predetta udienza erano presenti i Sig.ri Alfredo Troisi, Filippo Ruvolo e i legali di quest'ultimo;
- che al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

#### **CONSIDERATO:**

- che dall'esame complessivo dell'esposto e degli atti raccolti nel corso del procedimento, appare pacifico, specialmente alla luce del mandato di rappresentanza del 15 febbraio 2021 sottoposto alla calciatrice Matilda Pucitta, il compimento senza titolo, da parte dei Sig.ri Alfredo Troisi e Filippo Ruvolo, di atti da ritenere attribuibili in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;
- che la condotta illegittima del Sig. Alfredo Troisi assume il carattere della continuità, come comprovato dalla documentazione allegata all'esposto del 10 marzo 2021, da cui si evince l'esistenza del sito [www.ipgagency.net](http://www.ipgagency.net) che, seppur creato da un conoscente del Sig. Filippo Ruvolo come confermato in sede di audizione delle parti, è chiaramente riconducibile al Sig. Alfredo Troisi e nel quale è presente una lista di calciatrici assistite dalla IPG Agency;
- che l'illegittimità della condotta del Sig. Alfredo Troisi è altresì confermata da quanto prodotto dai legali del Sig. Filippo Ruvolo in sede di audizione e in data 2 settembre 2021, ove il Sig. Alfredo Troisi, in una intervista pubblicata sul sito online [www.serieafemminile.eu](http://www.serieafemminile.eu), richiamando i nomi di numerose calciatrici, si qualifica come procuratore/agente *"fare il*

*procuratore/agente è un lavoro molto impegnativo [...]” ed ove, nello screen shot del post Facebook pubblicato dal suo account personale fa riferimento alla IPG Agency quale agenzia rappresentate la calciatrice Pinna Romina “[...] la I.P.G. Agency valuterà le tante proposte pervenute per la nostra bomber sarda”;*

- che la condotta illegittima del Sig. Filippo Ruvolo assume, invece, il carattere della sporadicità, essendosi la stessa limitata alla sottoscrizione del mandato di rappresentanza sottoposto alla calciatrice Matilda Pucitta;
- che ai sensi dell’art. 1.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, il soggetto che esercita l’attività di agente sportivo in assenza di un valido titolo abilitativo è sottoposto alle sanzioni indicate dal successivo art. 1.4 da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che in relazione alle condotte disciplinari emerse nel corso dell’istruttoria, la Commissione ritiene congrua l’applicazione delle seguenti sanzioni ai sensi dell’art. 1.4 lett. b), c) e d) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC:

con riferimento al Sig. Alfredo Troisi:

- a) inibizione per anni 1 (uno) a partecipare alla prova generale e alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale;
- b) inibizione per anni 1 (uno) alla domiciliazione prevista dal Regolamento Agenti Sportivi;
- c) inibizione per anni 1 (uno) a presentare istanza di riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo;

con riferimento al Sig. Filippo Ruvolo:

- a) inibizione per mesi 3 (tre) a partecipare alla prova generale e alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale;
- b) inibizione per mesi 3 (tre) alla domiciliazione prevista dal Regolamento Agenti Sportivi;
- c) inibizione per mesi 3 (tre) a presentare istanza di riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo;

Le inibizioni di cui sopra decorreranno dalla data di pubblicazione nel Registro federale della presente decisione.

Tutto quanto premesso e considerato, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 8 settembre 2021, per le ragioni sopra esposte,

#### **DELIBERA:**

di comminare ai Sig.ri Alfredo Troisi e Filippo Ruvolo, le sanzioni come sopra indicate.

Il Relatore  
**Fabio Cazzola**

Il Presidente  
**Ottorino Giugni**

Il Segretario  
**Giovanna Ivana Mazza**

Publicato in Roma in data 11 ottobre 2021